



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 920 DEL 29/07/2013

OGGETTO: POR FSE 2007/2013. Applicazione delle decurtazioni finanziarie connesse ad irregolarità o non conformità al progetto delle attività formative approvate con la metodologia dei costi unitari standard di cui alla DGR 1326/2011

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bracco Fabrizio Felice	Componente della Giunta	Assente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Tomassoni Franco	Componente della Giunta	Assente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Efficace dal 01/10/2013.

Il funzionario:FIRMATO

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore Vincenzo Riommi

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'Assessore, corredati dei pareri prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di approvare l'allegato A "Disciplina delle decurtazioni finanziarie connesse a irregolarità e non conformità al progetto delle attività formative approvate con la metodologia dei costi unitari standard di cui alla DGR 1326/2011", parte integrante e sostanziale del presente atto, che modifica la D.D. n. 3346/2012 e s.m.i.;
- 3) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria il presente atto, per estratto, e l'allegato A);
- 4) di dare atto che tale disciplina è stata condivisa con gli Organismi Intermedi e partecipata con i soggetti attuatori dei progetti finanziati dal POR FSE 2007/2013;
- 5) di precisare che, in ragione del carattere in progress e sperimentale della metodologia dei costi unitari standard, l'Autorità di Gestione POR FSE 2007/2013 si riserva la possibilità di effettuare una valutazione circa gli esiti di una prima fase di applicazione della stessa e di procedere agli eventuali aggiustamenti e aggiornamenti della disciplina di attuazione;
- 6) rinviare ad una successiva valutazione la necessità di prevedere una norma legislativa per la disciplina più organica delle decurtazioni finanziarie di cui all'allegato A.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to Catia Bertinelli

IL PRESIDENTE

f.to Catuscia Marini

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: POR FSE 2007/2013. Applicazione delle decurtazioni finanziarie connesse ad irregolarità o non conformità al progetto delle attività formative approvate con la metodologia dei costi unitari standard di cui alla DGR 1326/2011

L'art. 11, lettera b, del Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo, come modificato dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 396/2009, ha introdotto le cosiddette "opzioni di semplificazione dei costi", che consentono, nel caso di sovvenzioni, di derogare al tradizionale principio della spesa effettivamente sostenuta.

Si tratta, nello specifico, delle seguenti opzioni:

- i costi indiretti dichiarati su base forfettaria, fino al 20% dei costi diretti di una operazione;
- i costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari;
- somme forfettarie destinate a coprire l'insieme o una parte dei costi di un'operazione.

Tali costi, definiti in anticipo sulla base di un calcolo derivante dall'applicazione di un metodo equo, giusto e verificabile, sono considerati assimilabili ai costi reali e pertanto ammissibili al finanziamento del FSE.

La Commissione Europea – DG Occupazione, affari sociali e Pari opportunità e DG Politiche regionali, con nota COCOF/09/0025/04 – EN (versione finale del 28/01/2010), ha fornito una guida ed un supporto tecnico per facilitare l'uso delle opzioni di semplificazione dei costi, riducendo al minimo le incertezze nell'interpretazione delle norme in materia di semplificazione.

A livello nazionale, il Decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2008 n. 196, avente ad oggetto "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione", come modificato dal DPR n. 98/2012, ha introdotto le sopra richiamate opzioni di semplificazione dei costi.

Inoltre il "Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE PO 2007-2013" (approvato in Conferenza delle Regioni il 07/07/2011), stabilisce che l'Autorità di Gestione può ricorrere ad una o più opzioni previste all'art. 11.3 lettera b) del Regolamento (CE) n. 1081/2006 nel rispetto dei seguenti requisiti:

- l'operazione o il progetto è gestito sotto forma di sovvenzione;
- il beneficiario dell'operazione è stato selezionato con procedura diversa dalla gara d'appalto;
- l'Autorità di Gestione prevede nei propri atti programmatici/dispositivi di attuazione avvisi pubblici, o al più tardi nell'atto di concessione della sovvenzione al beneficiario, la possibilità di ricorrere ad una o più opzioni di semplificazione, precisandone le condizioni di ammissibilità;
- a seconda dell'opzione scelta, l'Autorità di gestione definisce in anticipo il metodo di calcolo per l'individuazione del tasso forfettario dei costi indiretti, degli standard di costo, dell'importo di somme forfettarie;
- l'Autorità di Gestione deve essere in grado di spiegare e, se necessario, giustificare le proprie scelte, tenendo conto che il metodo di calcolo deve essere:
 - giusto, ragionevole, basato sulla realtà, non eccessivo o estremo;
 - equo, ovvero assicurare la parità di trattamento dei beneficiari e/o delle operazioni;
 - verificabile, nell'ambito della pista di controllo.

L'Autorità di Gestione del POR Umbria FSE 2007-2013 (AdG), in linea con quanto previsto dai Regolamenti comunitari, dalla nota COCOF/09/0025/04 – EN del 28/01/2010 e dal “Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE”, con DGR 1326 del 07/11/2011 ha approvato la metodologia di applicazione dei costi unitari standard alle azioni formative corsuali per la semplificazione della spesa del POR FSE Umbria 2007-2013.

La metodologia utilizzata per la determinazione di tali costi unitari standard, è quella dell'analisi dei dati storici e le stime sono state realizzate prendendo in considerazione due parametri di riferimento che identificano l'attività formativa: il monte ore allievi e la durata dell'attività formativa. Quindi ex ante sono stati definiti due costi standard da applicare contestualmente alle operazioni: il costo standard per ogni ora di durata del corso (ora/corso) ed il costo standard per ogni ora di frequenza degli allievi (ora/allievo).

Vista la necessità di dare immediata applicazione alla suddetta metodologia ed alla conseguente attuazione dei progetti relativi all'avviso pubblico “Settori di particolare interesse regionale” di cui alla D.D. 5795 dell' 08/08/2011 e s.m.i., l'Autorità di Gestione del POR Umbria FSE 2007/2013 con D.D. n. 3346/2012 ha approvato il “Disciplinare per l'attuazione dei progetti in regime di semplificazione della spesa con unità di costi standard di cui all'art. 11.3 (b) (ii) Regolamento CE 1081/2006 modificato dal Regolamento (CE) 396/2009”, previa condivisione con gli Organismi Intermedi e con i soggetti attuatori dei progetti finanziati dal POR FSE 2007/2013.

Il passaggio da un sistema di gestione finanziaria delle attività formative a costi reali (rendicontazione e controllo dei singoli documenti giustificativi della spesa sostenuta) ad uno a costi unitari standard comporta una valutazione circa la natura e l'applicazione delle decurtazioni finanziarie nei confronti dei soggetti attuatori che, in regime di concessione amministrativa, gestiscono interventi formativi finanziati con risorse POR FSE, o altre risorse di natura pubblica, e violano gli obblighi di gestione dei predetti interventi. Tali decurtazioni potrebbero, in alcuni casi, avere natura sanzionatoria.

In linea generale, con riferimento alla applicazione delle suddette decurtazioni finanziarie, occorre distinguere due diverse ipotesi:

- A. gestione dell'intervento formativo con rendicontazione a costi reali;
- B. gestione dell'intervento formativo con applicazione delle unità di costi standard.

A. GESTIONE DELL'INTERVENTO FORMATIVO CON RENDICONTAZIONE A COSTI REALI

In sede di verifica delle spese rendicontate dal Soggetto Attuatore il mancato riconoscimento di una spesa comporta la decurtazione del relativo e puntuale importo. In tale ipotesi, l'ammontare della decurtazione finanziaria è calcolato secondo un criterio oggettivo e verificabile (ad esempio, si decurta l'intero importo della fattura relativa al costo del coordinatore qualora si verifica che lo stesso non possiede i requisiti richiesti dalla normativa regionale per svolgere tale funzione).

La decurtazione in argomento non ha finalità punitiva ma semplicemente restitutoria delle risorse assegnate in gestione. La sua applicazione consegue al provvedimento amministrativo a seguito dell'approvazione di un importo inferiore a quello concesso.

Analoghe finalità restitutorie hanno i provvedimenti di decadenza e recupero delle somme assegnate in gestione, in quanto comportano, a causa di inadempimenti del beneficiario rispetto alle regole definite dalla Pubblica Amministrazione, la restituzione delle stesse.

Le misure esaminate recanti restituzione parziale o totale del contributo hanno la loro base giuridica nell'autotutela amministrativa e, in particolare, in presenza di risorse U.E, nell'articolo 4 del regolamento CE-EURATOM n. 2988/95. Queste misure, senza dubbio, possono essere contemplate dalla Pubblica Amministrazione in sede amministrativa, non

essendo necessaria la previsione di legge statale o regionale.

B. GESTIONE DELL'INTERVENTO FORMATIVO CON APPLICAZIONE DELLE UNITÀ DI COSTI STANDARD

In tale regime il focus dell'attività di controllo della Pubblica Amministrazione concerne l'accertamento del raggiungimento dei risultati dell'intervento formativo, con particolare riferimento ai parametri di realizzazione fisico-tecnici (numero allievi formati, monte ore e durata attività formativa) e la conformità rispetto al progetto approvato e non più la verifica dei singoli documenti giustificativi di spesa. Conseguentemente, l'eventuale decurtazione finanziaria delle somme affidate in gestione connessa ad irregolarità o non conformità al progetto, potrebbe avere natura sanzionatoria in quanto l'ammontare di tale decurtazione appare sganciata dalla verifica della quantificazione del costo reale sostenuto dal soggetto esterno alla Pubblica Amministrazione per la gestione dell'intervento formativo, che in ogni caso deve seguire criteri oggettivi, predeterminati, proporzionali, chiari e conosciuti anticipatamente dallo stesso beneficiario.

La decurtazione finanziaria in argomento potrebbe costituire una misura non più restitutoria, ma punitiva-dissuasiva in quanto la sua quantificazione non si aggancia all'importo di un documento giustificativo delle spese sostenute dal soggetto attuatore per la realizzazione dell'intervento formativo.

In tal caso, pur trovando fondamento nell'articolo 5 del regolamento CE-Euratom n. 2988/95, affinché tali decurtazioni vengano comminate dalla Pubblica Amministrazione, potrebbe essere discutibile l'utilizzo di una fonte di natura amministrativa (ambito dell'autotutela) o legislativa (norma di legge), in ossequio al principio di tipicità delle sanzioni e della riserva di legge.

In ogni caso, sia che si ricada in ambito di misure restitutorie ex autotutela amministrativa, che di misure sanzionatorie soggette a riserva di legge, la Pubblica Amministrazione è tenuta a predeterminare in anticipo, le ipotesi di inadempimento agli obblighi di gestione di un intervento formativo, tanto che le stesse sono state oggetto di concertazione e condivisione come sopra specificato.

A titolo esemplificativo, in regime di attività gestite con unità di costo standard, la natura del provvedimento connesso ad irregolarità o non conformità, potrebbe essere così riassunto:

FATTO	CONSEGUENZA	NATURA PROVVEDIMENTO
Inadempimento (casistica da predeterminare da parte della PA, in modo circostanziato e chiaro)	Decadenza dal contributo concesso e restituzione dell'intera somma (revoca)	Autotutela
Inadempimento (casistica da predeterminare da parte della PA)	Sospensione cautelare del contributo	autotutela
Inadempimento (casistica da predeterminare da parte della PA, in modo circostanziato e chiaro)	Non riconoscimento delle unità di costo standard	autotutela
Inadempimento (casistica da predeterminare da parte della PA, in modo circostanziato e chiaro)	Sanzione pecuniaria (di entità modesta, facilmente comprensibile e accertabile)	Sanzione in senso stretto

Il "Disciplinare per l'attuazione dei progetti in regime di semplificazione della spesa con unità di costi standard di cui all'art. 11.3 (b) (ii) Regolamento CE 1081/2006 modificato dal Regolamento (CE) 396/2009", approvato con D.D. n. 3346/2012, ha previsto una serie di

decurtazioni finanziarie collegate ad irregolarità o non conformità nell'attuazione delle attività formative a costi unitari standard, che tuttavia necessitano di alcuni interventi correttivi, tenuto conto delle casistiche verificatesi nella prima fase di attuazione.

Tali decurtazioni finanziarie sono state suddivise in tre categorie:

1. attività svolta impiegando personale con livello professionale inferiore o per una durata inferiore rispetto al progetto approvato;
2. irregolarità nel processo di registrazione delle attività;
3. attività svolta con metodologie e/o contenuti non corrispondenti al progetto approvato in assenza di autorizzazione preventiva dell'Amministrazione.

Di tali decurtazioni finanziarie, alcune sono connesse al non riconoscimento del costo standard approvato per mancanza di documentazione, errata registrazione o per irregolarità/non conformità al progetto approvato (ad esempio non riconoscimento del costo standard ora/corso per non corrispondenza della fascia del docente rispetto a quanto approvato; in tal caso non viene riconosciuto il costo standard approvato poiché è stata erogata un'ora di attività formativa non corrisponde a quanto previsto ed approvato dalla Pubblica Amministrazione) e pertanto hanno certamente valore restitutorio e non sanzionatorio, rientrando tra i provvedimenti di natura amministrativa.

Altre decurtazioni invece, per le considerazioni sopra fatte, potrebbero avere una finalità punitiva-dissuasiva e quindi essere considerate come sanzioni pecuniarie.

Tuttavia in attesa di un più approfondito inquadramento giuridico della materia in questione, anche meglio definibile sulla base della casistica derivante dalla prima applicazione della metodologia stessa nonché dalla omogeneizzazione rispetto a quanto potrà emergere dal confronto tra le Regioni nell'ambito del Progetto Interregionale "Modelli di semplificazione dei costi ed analisi delle relative procedure di gestione e controllo in applicazione dei nuovi Regolamenti comunitari in materia di forfetizzazione: confronto e scambio di buone pratiche e indicazioni per il negoziato della programmazione 2014-2020" al quale la Regione Umbria ha aderito con DGR 1565/2011, si propone alla Giunta Regionale di:

- approvare l'allegato A "Disciplina delle decurtazioni finanziarie connesse a irregolarità e non conformità al progetto delle attività formative approvate con la metodologia delle di costi unitari standard di cui alla DGR 1326/2011", parte integrante e sostanziale del presente atto, che modifica la D.D. n. 3346/2012 e s.m.i.;
- pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria il presente atto, per estratto, e l'allegato A);
- dare atto che tale disciplina è stata condivisa con gli Organismi Intermedi e partecipata con i soggetti attuatori dei progetti finanziati dal POR FSE 2007/2013;
- precisare che, in ragione del carattere in progress e sperimentale di tale metodologia dei costi standard, l'Autorità di Gestione si riserva la possibilità di effettuare una valutazione circa gli esiti di una prima fase di applicazione della stessa e di procedere agli eventuali aggiustamenti e aggiornamenti della disciplina di attuazione;
- rinviare ad una successiva valutazione la necessità di prevedere una norma legislativa per la disciplina più organica delle decurtazioni finanziarie di cui all'allegato A.

Perugia, lì 26/07/2013

L'istruttore
Simone Focaia

FIRMATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, li 26/07/2013

Il responsabile del procedimento
- Chiara Fanucci

FIRMATO

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull'atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto
e si dichiara che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

Perugia li 26/07/2013

Il dirigente di Servizio
Dr.ssa Sabrina Paolini

FIRMATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'
DELL'UMBRIA

OGGETTO: POR FSE 2007/2013. Applicazione delle decurtazioni finanziarie connesse ad irregolarità o non conformità al progetto delle attività formative approvate con la metodologia dei costi unitari standard di cui alla DGR 1326/2011

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 29/07/2013

IL DIRETTORE
LUCIO CAPORIZZI

FIRMATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Economia. Promozione dello sviluppo economico e delle attività produttive, comprese le politiche del credito. Politiche industriali, innovazione del sistema produttivo, promozione dell'artigianato e della cooperazione. Energia. Relazioni con le multinazionali. Politiche di attrazione degli investimenti. Formazione professionale ed educazione permanente. Politiche attive del lavoro. Risorse umane."

OGGETTO: POR FSE 2007/2013. Applicazione delle decurtazioni finanziarie connesse ad irregolarità o non conformità al progetto delle attività formative approvate con la metodologia dei costi unitari standard di cui alla DGR 1326/2011

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 29/07/2013

Assessore Vincenzo Riommi

FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, lì 29/07/2013

Assessore Vincenzo Riommi

FIRMATO



Disciplina delle decurtazioni finanziarie connesse a irregolarità e non conformità al progetto delle attività formative approvate con la metodologia dei costi unitari standard di cui alla DGR 1326/2011

Il valore finanziario del contributo maturato nella realizzazione di un'operazione a costi unitari standard può essere ridotto per l'applicazione di decurtazioni finanziarie a seguito della rilevazione di irregolarità o non conformità al progetto, accertate durante le attività di controllo in itinere sulle dichiarazioni periodiche delle attività realizzate e del contributo maturato, durante i controlli in loco ed in fase di verifica finale.

Nelle operazioni finanziate in regime di costi unitari standard, sulla base della metodologia approvata con DGR n. 1326 del 07/11/2011, il valore del contributo maturato è determinato dal prodotto delle ore di formazione erogate per il costo standard ora/corso (CS1) a cui va sommato il prodotto del monte ore allievi elegibili per il costo standard ora/allievo (CS2).

Per tali operazioni sono previste una serie di casistiche, di seguito elencate, che comportano o il non riconoscimento delle ore di corso considerate irregolari o erogate in maniera non conforme rispetto al progetto approvato, o differenti decurtazioni finanziarie a riduzione del contributo spettante.

Le irregolarità/non conformità al progetto a cui si applica la riduzione del finanziamento sono raggruppate nei seguenti ambiti:

1. attività svolta da personale con profilo professionale inferiore o impiegato per un numero di ore inferiore rispetto al progetto approvato;
2. irregolarità nel processo di registrazione delle attività;
3. attività svolta con metodologie e/o contenuti non corrispondenti al progetto approvato in assenza di autorizzazione preventiva dell'Amministrazione.

1. Attività svolta da personale con profilo professionale inferiore o impiegato per un numero di ore inferiore rispetto al progetto approvato:

- impiego di personale docente ricadente in una fascia inferiore a quanto indicato nel progetto approvato: nel caso in cui la variazione di fascia non sia stata autorizzata ai sensi di quanto disposto al punto C.3 del paragrafo 2.3.3 delle Note di indirizzo regionali (DGR 285/2055 e s.m.i.), le ore corso così erogate non possono essere riconosciute e pertanto verrà applicata una decurtazione finanziaria di importo pari al numero di ore corso non regolari moltiplicate per il costo standard ora/corso (CS1), fatto salvo il riconoscimento di tali ore ai fini del raggiungimento dei livelli minimi di frequenza degli allievi.

Si precisa inoltre che, pur non rappresentando un'irregolarità, nel caso la variazione da fascia superiore a fascia inferiore del personale docente sia stata autorizzata, si applica una riduzione del finanziamento di importo pari alla differenza di massimale di costo tra le due fasce, previsto dalle Note di Indirizzo regionali paragrafo 5.4.3, moltiplicata per le ore corso per le quali c'è stata variazione di fascia.

- attività di docenza svolta in assenza delle autorizzazioni previste dalle Note di Indirizzo regionali: si applica una decurtazione finanziaria di importo pari al numero di ore corso non regolari moltiplicate per il costo standard ora/corso (CS1);
- impiego del coordinatore non in possesso dei requisiti previsti dalle Note di indirizzo regionali: decurtazione di un importo pari al 5% del contributo pubblico approvato e comunque fino ad un massimo di € 10.000,00;
- impiego del tutor non in possesso dei requisiti definiti dalle Note di indirizzo regionali per tale figura professionale: decurtazione di un importo finanziario pari al numero di ore tutoraggio non regolari moltiplicato per il massimale di costo orario stabilito al paragrafo 5.4.5 delle Note di indirizzo;
- attività di tutoraggio svolta per un numero di ore inferiori a quelle previste, riscontrabile dalla mancata apposizione di firme sul registro di classe o sul registro del tutor (a seconda che l'attività si svolga o meno in aula) o per effetto di altri riscontri in sede di controllo: in questo caso verrà applicata una decurtazione finanziaria di importo pari al numero di ore non svolte moltiplicate per il massimale orario di costo previsto al paragrafo 5.4.5 delle Note di indirizzo.

2. Irregolarità nel processo di registrazione delle attività:

- attività formativa (ore corso) registrata su registri di classe non vidimati: mancato riconoscimento delle ore di frequenza degli allievi e applicazione di una

decurtazione finanziaria pari al numero di ore non regolari moltiplicate per il costo standard ora/corso (CS1) più il numero di ore non regolari moltiplicate per il numero di allievi eleggibili e per il costo standard ora/allievo (CS2);

- errata tenuta del registro di classe ai sensi del paragrafo 2.3.4 delle Note di indirizzo di cui alla DGR n. 285 del 15 febbraio 2005 e s.m.i.:
 - qualora l'irregolarità è relativa alla registrazione dell'ora di docenza, si applica una decurtazione di importo pari alle ore corso irregolari moltiplicate per il costo standard ora/corso (CS1);
 - qualora l'irregolarità è relativa alla registrazione delle presenze/assenze degli allievi, si applica una decurtazione di importo pari al numero di ore del giorno moltiplicate per il numero di allievi eleggibili e per il costo standard ora/allievo (CS2);
- mancata apposizione nel registro di classe delle firme dei docenti o del personale addetto all'erogazione dell'intervento formativo: decurtazione finanziaria pari al numero delle ore di lezione non sottoscritte moltiplicate per il costo standard ora/corso (CS1);
- errata registrazione delle ore di tutoraggio: decurtazione di un importo finanziario pari al numero di ore registrate in maniera non corretta moltiplicate per il massimale orario di costo previsto al paragrafo 5.4.5 delle Note di indirizzo.

Si precisa che non è ammesso alcun documento sostitutivo dei registri in originale e debitamente vidimati, a dimostrazione del numero di ore di presenza degli allievi, delle ore di formazione erogate, delle ore di docenza e di tutoraggio. Pertanto la mancata esibizione dei registri in originale comporta il non riconoscimento delle ore erogate salvo casi eccezionali per i quali l'Amministrazione si riserva la possibilità di valutarne il riconoscimento sulla base della documentazione prodotta.

3. Attività svolta con metodologie e/o contenuti non corrispondenti al progetto approvato in assenza di autorizzazione preventiva dell'Amministrazione

- ore corso svolte in assenza di autorizzazione alla variazione delle ore dei moduli maggiore del 10% del monte ore complessivo dell'intervento (ad esclusione delle attività di stage) ai sensi di quanto indicato al punto C.6 del paragrafo 2.3.3 delle Note di Indirizzo regionali: decurtazione di un importo finanziario pari al costo standard ora/corso (CS1) moltiplicato per le ore svolte in assenza di autorizzazione;
- ore corso svolte in assenza della trasmissione preventiva del calendario in fase di avvio e durante la realizzazione dell'intervento come previsto al paragrafo 2.3.1

delle Note di indirizzo): decurtazione delle ore corso moltiplicate per il costo standard ora/corso (CS1);

- ore corso svolte in assenza della preventiva comunicazione della variazione di calendario come previsto al paragrafo 2.3.1 delle Note di indirizzo): decurtazione delle ore corso moltiplicate per il costo standard ora/corso (CS1);
- presenza in aula di partecipanti privi dei requisiti espressamente previsti dal bando e dal progetto approvato: esclusione di tali partecipanti dal computo del contributo;
- mancato adempimento alle norme in tema di informazione e pubblicità del FSE:
 1. revoca totale del contributo in caso di mancata pubblicizzazione del FSE;
 2. decurtazione dell'1,1% del contributo approvato (o eventualmente rideterminato), in caso di inadeguatezza delle modalità di pubblicizzazione del FSE, tenuto anche conto di quanto previsto dalle Linee guida e manuale d'uso per la comunicazione e la pubblicizzazione degli interventi co-finanziati dal POR Umbria FSE 2007/2013;
- ore corso svolte in violazione delle norme sulla delega:
 1. attività delegata non prevista a progetto o relativa ad attività non consentite: decurtazione dell'importo delegato;
 2. mancato rispetto dei limiti approvati: decurtazione finanziaria dell'importo eccedente rispetto a quello approvato.
- ore corso svolte presso sedi formative/aule e/o utilizzando attrezzature non corrispondenti a quanto indicato in progetto: decurtazione delle ore corso moltiplicate per il costo standard ora/corso (CS1).

Revoca del finanziamento

In caso di negligenze ed imperizie che abbiano causato irregolarità ripetute nel tempo, potenzialmente estese a gran parte della durata del percorso formativo, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca del finanziamento.